Legge Regionale 15 aprile 1996, n. 29

Modifiche alla l.r. 26 aprile 1993, n. 28 concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato. (3)

(Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17.04.1996)

INDICE

Artt. 1 - 10

Art. 11 - Nuove norme transitorie per le domande di iscrizione pendenti e per la revisione periodica del registro

Artt. 1 - 10

omissis

Art. 11

Nuove norme transitorie per le domande di iscrizione pendenti e per la revisione periodica del registro (2)

Abrogato.

Note

- 1. I presenti articoli sono riportati in modifica alla 1.r. 26 aprile 1993, n. 28.
- 2. Articolo abrogato con l.r. 2 aprile 2002, n. 11, art. 1.
- 3. La presente legge sarà abrogata a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 117/2017. Vedi l.r. 22 luglio 2020, n. 65, art. 21.